



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VI

POLIZIA LOCALE



REP. N. _____

DEL _____

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE. *AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 15/2022*

L'anno Duemilaventit_____, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Scicli in via F.M. Penna n. 2,

tra

Il Comune di Scicli (di seguito “il Comune”) - C F. 00080070881 - con sede in Scicli, via F.M. Penna n. 2, nella persona del Responsabile del VI Settore dell’Ente – Comando di Polizia Locale, dott.ssa _____ domiciliato per la carica in Scicli, via F.M. Penna n. 2, il quale interviene ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta,

e

il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione senza fini di lucro _____, con sede legale a _____ Via _____, CF _____, iscritta al n. _____, della sezione “___” dell’Albo delle Associazioni per la protezione operante nel Settore del contenimento del fenomeno del randagismo tramite attività di adozione cani randagi e reimmissione nel territorio;

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del Protocollo d’Intesa

Il Comune di Scicli, nel rispetto della normativa vigente si accorda con l’Associazione Animalista “_____”, con sede in _____, iscritta all’albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, di cui all’art. 24 della legge regionale n. 15/2022 al n. _____, per la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla cura, sterilizzazione, affidamento in adozione di cani ricoverati presso canili e/o rifugi sanitari convenzionati con il Comune, affidamento in adozione di cani randagi e dei gatti al fine di fronteggiare il fenomeno del randagismo.

Art. 2 – Obblighi a carico dell’Associazione

L’ Associazione, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, è obbligata a:

1. concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento, e rendicontare trimestralmente all’Amministrazione comunale le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione, facendo uso anche di supporti informatici;
2. Censire i cani detenuti e non microchippati presenti sul territorio di Scicli presentando report mensile al responsabile dell’ Ufficio tutela degli animali;

3. occuparsi, previa preventiva autorizzazione scritta dal responsabile dell'Ufficio tutela degli animali, dell'eventuale trasporto, con mezzi idonei, di cani rinvenuti di indole docile, nel caso in cui il canile convenzionato non potesse effettuarlo, dal luogo di rinvenimento agli ambulatori pubblici o privati per le seguenti attività sanitarie, avvalendosi di propri veterinari:

- visita medica,
- applicazione del microchip,
- sterilizzazione,
- valutazione, di concerto col personale medico veterinario dell'ASP, dello stato comportamentale, delle condizioni degli animali per l'eventuale re-immissione sul territorio di quelli censiti,
- cura delle eventuali patologie riscontrate,
- somministrazione di farmaci e di prodotti parassitari,
- vaccinazioni e profilassi in genere,
- interventi di assistenza di vario genere;

4. compilare, per ogni animale trattato, una apposita scheda anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali dell'animale censito; tale scheda sarà conforme ad una scheda – tipo da concordare con il Responsabile dell'Ufficio Tutela Animali;

5. attivare iniziative finalizzate a far sterilizzare ai proprietari/detentori i loro cani e/o gatti al fine di evitare la riproduzione e fronteggiare il triste fenomeno dell'abbandono dei cuccioli;

6. occuparsi di promuovere le adozioni dei cani **ricoverati presso strutture convenzionate con il Comune di Scicli e/o presso strutture comunali** e dei gatti;

7. avviare, avvalendosi di personale specializzato, ogni attività necessaria alla rieducazione dei cani aggressivi ricoverati nelle strutture convenzionate con il Comune di Scicli al fine di favorire l'adozione degli stessi;

8. collaborare con l'Ente nella cattura dei cani randagi e aggressivi e nel prelievo di cani vaganti e gatti sul territorio (ex art- 4 c.2 della L.R. 15/2022);

9. organizzare campagne periodiche nelle scuole di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di **incentivazione all'adozione** dei cani randagi ricoverati nei canili a carico del Comune e dei gatti, **della microchippatura e sterilizzazione degli animali**;

10. creare un apposito sito internet dedicato, linkato con quello del Comune di Scicli, nel quale saranno inserite le foto dei cani adottabili, unitamente alle loro caratteristiche fisiche e caratteriali;

11. nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, le Associazioni dovranno seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l'elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la sua dichiarazione di assunzione di responsabilità; un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro trasmesso all'ASP - Distretto Veterinario competente per territorio per il trasferimento della proprietà dell'animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Comune; da quel momento in poi la proprietà dell'animale viene trasferita dal Comune all'adottante, al quale ultimo sono da attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ai sensi della citata L. 15/2022;

12. nel caso specifico degli animali dati in adozione fuori dal territorio provinciale le Associazioni dovranno seguire l'iter amministrativo per il trasferimento fuori provincia degli animali;

13. nel caso di animali dati in affidamento temporaneo, seguire l'iter amministrativo volto alla microchippatura degli animali a nome dei detentori entro un mese dall'affidamento;

14. garantire che il servizio venga svolto con continuità, in modo da raggiungere risultati positivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;

15. assegnare un tutore a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare lo stato di salute dell'animale;

16. fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali;

17. comunicare periodicamente i nominativi dei volontari che si occuperanno attivamente dei randagi presenti nel territorio comunale;

18. dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento attestante la sua qualità di socio dell'Associazione;
19. Indicare una persona fornita di telefono mobile in modo da garantire un pronto intervento in caso di animali incidentati e/o feriti, e sostenere se necessario e previa autorizzazione scritta del responsabile dell'Ufficio randagismo, le spese veterinarie nel caso in cui le gare espletate dall'Ente per l'individuazione di un veterinario vadano deserte;
20. prendere in affido/adozione cani randagi rinvenuti sul territorio nei casi di indisponibilità di posti nei canili convenzionati con l'Ente;

Art. 3 – Assicurazione degli associati

L'Associazione garantisce che i volontari che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Scicli si impegna a:

1. fornire tutti i supporti tecnico - amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un funzionario responsabile con il compito di curare i rapporti con l'Associazione;
 2. corrispondere, previa autorizzazione, a presentazione di apposita richiesta, il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione del presente accordo, fino alla concorrenza della somma a questo scopo destinata e prevista al successivo punto 4;
 3. vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione;
 4. sarà impegnata la somma onnicomprensiva di € 10.000 (diecimila/00 euro);
 5. fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi all'Ufficio Tutela Animali del Comando Polizia Municipale per far fronte agli abbandoni e ad alle attività illecite riguardanti il mondo animale.
- Per quanto non previsto nella presente convenzione vale il regolamento comunale sulla tutela degli animali.

Art. 5 – Modalità operative e responsabilità

L'Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale, se non fosse già in possesso di una sede operativa in ambito provinciale, e a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilito dalla stessa. Si impegna, inoltre, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività che per giustificato motivo dovessero intervenire.

Per la esecuzione della convenzione l'Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo nei confronti dell'Amministrazione comunale, la persona sotto generalizzata:

- 1) per l'Associazione il sig. _____, delegato e autorizzato, giusto verbale di Assemblea datato _____, nella sua qualità di Presidente, a firmare in nome e per conto dell'Associazione la presente Convenzione con il Comune di Scicli nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari e relativi al medesimo Bando.

Art. 6 – Verifica delle attività

Il Comune di Scicli, attraverso i dipendenti appartenenti all'Ufficio Tutela Animali del Comando Polizia Municipale, potrà eseguire verifiche ispettive relative al buon andamento delle attività affidate. A tal fine l'Associazione assume l'impegno di consentire l'accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso la sede locale dell'Associazione o presso un indirizzo comunicato preventivamente a questo Comune dal Presidente dell'Associazione. Analoghe verifiche potranno essere effettuate, nei limiti della loro competenza, dai medici dell'ASP – Distretto veterinario di Ragusa al fine di accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dall'Associazione.

Art. 7 – Durata e risoluzione del contratto di convenzione

Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di un anno e potrà essere maggiore fino all'esaurimento delle somme che saranno impegnate (€ 10.000,00). Alla sua scadenza l'accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale.

Il Comune di Scicli potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere comunque diffidato l'Associazione con lettera scritta, se saranno comprovate delle irregolarità nella esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.

L'Associazione firmataria del presente accordo, potrà a sua volta recedere dall'accordo qualora il comune non ottemperasse agli obblighi previsti dal precedente art. 4.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Ragusa.

Il presente accordo potrà essere rinnovato con apposita intesa sottoscritta tra le parti.

Art. 8 – Liquidazione delle spese

Il Comune rimborserà le spese sostenute dall'Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle previste attività corredata dalle note spese o fatture di acquisto e dei pagamenti che l'Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. In particolare saranno oggetto di rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell'art. 5 del presente accordo.

La richiesta di rimborso spese, corredata da relazione riportante la specifica delle spese sostenute con indicazione del microchip del cane accudito, potrà essere effettuata trimestralmente o con cadenze diverse che potranno essere individuate d'accordo tra le parti.

Entro la data di scadenza della convenzione l'Associazione dovrà redigere un'apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l'esecuzione dell'attività ed i risultati ottenuti.

Tutte le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 10 – Esenzione fiscale del Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo d'Intesa è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenerne essenziale l'approvazione di ciascuna clausola.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti.

Per l'associazione “_____”

Il Presidente

Per il Comune di Scicli

Il Resp. Ufficio Tutela Animali

Il Comandante
